

Roma, 19 marzo 2025

Circolare n. 66/2025

Oggetto: Dogane – Differito doganale –Modifica della normativa – Artt. 45 e 46 dell’Allegato 1 al DLGS n.141/2024 – Avvisi ADM del 18.12.2024 e del 10.3.2025.

La disciplina sulla dilazione dei pagamenti per l’obbligazione doganale è stata oggetto di riforma con il decreto legislativo n.141/2024 (cd *riforma della normativa doganale nazionale*).

Come è noto, la previgente normativa prevedeva che per il pagamento differito dei diritti doganali fossero dovuti interessi, esclusi i primi trenta giorni, calcolati con un tasso di interesse fissato con decreto MEF basato sul rendimento netto dei BOT.

Con la nuova disciplina (artt. 45 e 46 dell’Allegato 1 al DLGS n.141/2024) è stato previsto un nuovo metodo di calcolo basato sul tasso di interesse applicato dalla Banca Centrale Europea nelle sue operazioni principali di rifinanziamento.

È stato disposto che il tasso per calcolare gli interessi sui pagamenti differiti venga fissato due volte l’anno e che sia valido per i sei mesi successivi: per ciascun anno esso sarà pari al valore del tasso di interesse applicato dalla BCE all’1 gennaio per il periodo 1 gennaio – 30 giugno e a quello applicato all’1 luglio per il periodo 1 luglio – 31 dicembre; per evitare che eventuali riduzioni eccessive del tasso della BCE possano creare distorsioni è prevista una soglia minima dello 0,50 per cento per il tasso di interesse da applicare.

Pertanto, in virtù dell’avviso dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 18 dicembre 2024 il pagamento dilazionato dei diritti doganali per il periodo 1 gennaio – 30 giugno 2025 sarà soggetto al tasso del 3,15% quale tasso di riferimento della BCE in vigore all’1 gennaio 2025.

Lo scorso 10 marzo l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha inoltre pubblicato un avviso con cui ha comunicato i nuovi tassi di interesse stabiliti dalla BCE in data 6 marzo che incideranno invece sul calcolo degli interessi dei crediti dei dazi doganali in caso di agevolazioni di pagamento diverse dalla dilazione (art.112 CDU), sugli interessi di mora per ritardato pagamento dei dazi (art.114 CDU) e sugli interessi di mora per il ritardato pagamento dei diritti doganali previsti dalla normativa nazionale (art. 49 dell’Allegato 1 al DLGS n.141/2024): su questi inciderà il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principale che è pari al 2,65%.

Cristiana Marrone
Responsabile di Area

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. [211/2024](#) e [186/2024](#)
Allegati tre
CM/cm-gr

G.U. n. 232 del 3.10.2024

DECRETO LEGISLATIVO 26 settembre 2024, n. 141

Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale» e, in particolare, gli articoli 11, 16 e 20, commi 2 e 3;

Visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione;

Visto il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale»;

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante «Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative»;

Vista la legge 25 luglio 2000, n. 213, recante «Norme di adeguamento dell'attività degli spedizionieri doganali alle mutate esigenze dei traffici e dell'interscambio internazionale di merci»;

Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300»;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 marzo 2024;

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta del 27 giugno 2024;

Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 agosto 2024;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

***** OMISSIS *****

Allegato 1

**Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI**

**Capo I
Fonti, definizioni e linea di vigilanza doganale**

***** OMISSIS *****

Art. 45.

Pagamenti dilazionati o periodici dei diritti doganali

1. L'Agenzia può autorizzare il pagamento dilazionato o periodico dei diritti doganali, nei termini e con le modalità indicate dalla normativa doganale unionale e da altre disposizioni nazionali in tema di dilazioni e di autorizzazioni.

2. Per i soli diritti doganali previsti dalla normativa nazionale, la dilazione puo' essere estesa fino a un massimo di novanta giorni, compresi i primi trenta, dietro prestazione di idonea garanzia e pagamento degli interessi nella misura stabilita dall'articolo 46.

3. Quando la data di scadenza della dilazione coincide con un giorno festivo, il termine per il pagamento e' posticipato al giorno lavorativo successivo.

Art. 46.

Interessi sul pagamento dilazionato

1. L'agevolazione del pagamento dilazionato di cui all'articolo 45, comma 2, comporta l'obbligo della corresponsione degli interessi, con esclusione dei primi trenta giorni, al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, con riferimento, per ciascun anno, al suo valore al 1° gennaio, per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno, e al 1° luglio, per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre. Se il predetto tasso e' inferiore allo 0,50 per cento, si applica comunque un tasso di interesse nella misura pari allo 0,50 per cento.

***** OMISSIS *****

FINE TESTO



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE DOGANE

Ufficio disciplina delle Risorse Proprie e altri diritti doganali

AVVISO

COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA FISSAZIONE DEL TASSO DI INTERESSE PER IL PAGAMENTO DILAZIONATO DEI DIRITTI DOGANALI

Roma, 18 dicembre 2024 – Il giorno 12 dicembre u.s. la Banca Centrale Europea ha pubblicato un comunicato stampa¹ per informare sulle ultime misure adottate dal Consiglio direttivo, in materia di politica monetaria, tra le quali quelle relative alla riduzione di 25 punti base dei tre tassi di interesse di riferimento della BCE, **con effetto dal 18 dicembre 2024**.

Ne consegue che a partire da tale data il tasso di interesse sui depositi presso la banca centrale è stato ridotto al 3,00%, mentre i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali e sulle operazioni di rifinanziamento marginale sono stati ridotti, rispettivamente, al 3,15% e al 3,40%

Fiscalità unionale. In tale ambito, il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali incide sul calcolo degli interessi di credito sull'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione, stabiliti dal Reg. EU n. 952/2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, recati dall'art. 112, in caso di agevolazioni di pagamento, diverse dalla dilazione di pagamento, nonché dall'art. 114 con riferimento agli interessi di mora sull'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione, dalla data di scadenza del termine prescritto alla data di pagamento.

Fiscalità interna (nazionale). In tale ambito, l'art 46 delle *disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione* (art. 1) e la contestuale abrogazione del DPR n. 43/1973 (art. 8), recate dal d.lgs. n. n. 141/2024, entrato in vigore il 4 ottobre 2024, applicabile ai soli diritti doganali previsti dalla normativa nazionale, prevede che la dilazione di pagamento fino al massimo consentito comporta l'obbligo della corresponsione degli interessi di credito, con esclusione dei primi trenta giorni, al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, con riferimento, per ciascun anno:

- al suo valore al 1° gennaio, per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno;
- al suo valore al 1° luglio, per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre.

Pertanto, atteso che non interverranno ulteriori decisioni della BCE in materia di politica monetaria prima del prossimo anno, a partire dal 1° gennaio 2025 e sino al 30 giugno 2025, il tasso di interesse applicabile al pagamento dilazionato è del 3,15% (quale tasso di riferimento BCE in vigore al 1° gennaio 2025).

¹ <https://www.bancaditalia.it/media/bce-comunicati/documenti/2024/ecb.mp241212.it.pdf>

A
G
E
N
Z
I
A**ADM**

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE DOGANE**Ufficio disciplina delle Risorse Proprie e altri diritti doganali**

Con riferimento, poi, all'art 49 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, riferito al ritardato pagamento dei diritti doganali, che costituiscono diritti di confine, previsti dalla normativa nazionale, si applica la medesima disciplina prevista per gli interessi di mora dal citato art 114 del Reg. EU n. 952/2013 (tasso di interesse riferito alle operazioni di rifinanziamento principali, in vigore il primo giorno del mese della scadenza, maggiorato di due punti percentuali) e pertanto per le scadenze a partire dal 1° gennaio 2025, si applicherà il tasso del 3,15% +2 punti percentuali.



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE DOGANE

Ufficio Disciplina Risorse Proprie e altri diritti doganali

AVVISO

DECISIONE DI POLITICA MONETARIA DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA. MODIFICHE AI TASSI DI INTERESSE DI RIFERIMENTO DELLA BCE – MARZO 2025

Roma, 10 marzo 2025 – Con comunicato stampa del giorno 6 marzo¹, la Banca Centrale Europea ha dato notizia della decisione di ridurre di 25 punti base i tre tassi di interesse di riferimento, con effetto dal 12 marzo 2025.

Ne consegue che a partire da tale data il tasso di interesse sui depositi presso la banca centrale è stato ridotto al 2,50%, mentre i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali e sulle operazioni di rifinanziamento marginale sono stati ridotti, rispettivamente, al 2,65% e 2,90%

La modifica del tasso di interesse sulle operazioni di finanziamento principali incide:

- sul calcolo degli interessi di credito sull'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione in caso di agevolazioni di pagamento diverse dalla dilazione di pagamento ex art. 112 CDU, con le modalità indicate dell'art. 46 del D. Lgs. 141 del 2024;
- sugli interessi di mora, per il ritardato pagamento dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione, disciplinati dall'art. 114 CDU;
- sugli interessi di mora, per il ritardato pagamento dei diritti doganali, che costituiscono diritti di confine, previsti dalla norma nazionale (art. 49 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione).

¹ [Comunicato stampa](#)